



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ISTITUTO SUPERIORE PALMIERI - RAMPONE - POLO**

Istituto Professionale Industria e Artigianato "Luigi Palmieri" via Traiano Boccalini, 23 25 Benevento Tel. 0824.24806 - Fax 0824.21094  
Settori: Elettrotecnico ed Elettronico - Termoidraulico - Abbigliamento a Moda - Meccanico Automobilistico - Produzioni Audiovisive  
Istituto Tecnico Commerciale e Industriale "Salvatore Rampone" via Luigi Stasi, 6 Benevento Tel. 0824.259984 - Fax 0824.22331

Settori: Economico - Informatico - Grafico  
Cod. Mecc. BNIS027006 - Cod. Fisc. 92057600626 - [bnis027006@istruzione.it](mailto:bnis027006@istruzione.it) - [bnis027006@pec.istruzione.it](mailto:bnis027006@pec.istruzione.it)  
[www.palmeriampanopole.gov.it](http://www.palmeriampanopole.gov.it)

# AVVISO N. Ibis

Ai Docenti

Al personale ATA

IS Palmieri - Rampone - Polo

Sede IPIA PALMIERI, ITI RAMPONE

Al DSGA

Atti

Al Sito web

## Avvio in sicurezza dell'a.s. 2021/2022: il green pass La normativa al 25 agosto 2021

Con riferimento all'oggetto, si indicano di seguito gli aspetti relativi all'introduzione della certificazione verde Covid-19. Salvo che, in sede di conversione in legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, il Decreto Legge 111/2021 è già operativo così come è stato pubblicato in G.U.

I riferimenti normativi e legislativi sono consultabili in calce alla presente.

### In merito al Green Pass, si evidenzia quanto segue:

a) *A partire dal 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a esibire il proprio Green Pass (GP)/Certificazione verde COVID-19. Gli studenti non sono tenuti al possesso del Green Pass.*

Qualora il dipendente dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo (come da nota <https://tinyurl.com/3azmya5x>):

- NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- Risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue;
- E' soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;
- A decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la *presa di servizio al 1° settembre* o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "mancata presa di servizio" a legislazione e normativa vigente.

b) Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Per ottenere il proprio GP consultare il sito <https://www.dgc.gov.it/web/>

Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore.

Si presti attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, **il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose J&J.**

Rispetto alla gratuità dei tamponi per il personale scolastico si rimanda al comunicato ufficiale del Ministero del 14/08/2021 (<https://tinyurl.com/s46b8kdk>).

c) Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19: con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

d) La verifica del GP avviene tramite apposita APP VerificaC19: per info <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>

Sul GP è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) dall'ultima dose.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR CODE e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Per eventuali modifiche di carattere legislativo, sarà cura del Dirigente fornire ogni utile aggiornamento.

Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

#### Riferimenti normativi

---

Le principali fonti normative di riferimento sono le seguenti:

1. **Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111** recante: **“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”**; in attesa di conversione in legge;
2. **Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105** recante: **“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”**;
3. **Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52**, coordinato con la **legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87** recante: **«Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.»**;
4. **Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021** recante: **“Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e i suoi allegati (da allegato A ad allegato F)**;
5. **Decreto del Ministero dell'Istruzione del 6 agosto 2021, n. 257** recante: **«Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”»**;
6. **Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309** a oggetto: **“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”**;
7. **Nota del Ministero dell'Istruzione del 14 agosto 2021, n. 21** recante: **“PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022)”**.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Benevento, lì \_26 agosto 2021

Per Il Dirigente scolastico

*Prof. ssa Giuseppina Merola*

*Il primo collaboratore Prof. Ing. Claudio Di Toro*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa*

*ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*